

## **DELIBERA N. 188/99**

**DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO  $Qt^0$ , AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,  
COMMA 13, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997 N. 70/97, COME MODIFICATO  
DALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 1998  
N. 74/98, RELATIVO ALL'IMPIANTO TERMOELETTRICO DENOMINATO  
GRUPPO L DIESEL CATERPILLAR DELLA SOCIETA' ELETTRICA  
LIPARESE SNC**

**L'AUTORITA'  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 16 dicembre 1999,
- Premesso che:
  - l'articolo 6, comma 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n.70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificato dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n.74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), prevede che: "Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno ma meno di tre anni, i parametri  $Qt^0$  e  $Qi^0$  sono pari alla media delle quantità di energia elettrica prodotta nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando a questo fine, per i bimestri antecedenti l'entrata in esercizio dell'impianto, i valori dei parametri  $Qt^0$  e  $Qi^0$  relativi al primo anno di esercizio, fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dal presente comma. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri  $Qt^0$  e  $Qi^0$  vengono determinati dall'Autorità. A tal fine l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto. Per impianti ammodernati si intendono quelli per i quali sono state effettuate modifiche che comportano variazioni in aumento o in diminuzione della potenza nominale superiori al 20%. Le modalità di determinazione dei parametri  $Qt^0$  e  $Qi^0$  previste dal presente comma si applicano agli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento";
  - con lettera in data 4 marzo 1998 la Società Elettrica Liparese s.n.c., con sede legale in via F.Crispi 86, Lipari (Messina) (di seguito: Società Elettrica Liparese), ha proposto domanda all'Autorità per la determinazione, ai sensi della norma richiamata nella precedente premessa, del parametro  $Qt^0$  relativo all'impianto termoelettrico denominato "Gruppo L Diesel Caterpillar" consistente di motore

diesel Caterpillar, matricola 7RN00454, tipo 3516, potenza 1710kW, accompagnato a generatore trifase Caterpillar, tipo SR 4, potenza 1600kW, con collegamento a stella di proprietà della Società Elettrica Liparese, situato nel comune di Lipari (Messina), corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto;

- l'impianto termoelettrico per il quale è proposta la domanda di cui sopra è entrato in esercizio da meno di un anno dall'1 luglio 1997, dalla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Viste:
  - la nota degli uffici dell'Autorità in data 16 aprile 1998 (prot. AP/M98/647), con cui sono stati richiesti alla Società Elettrica Liparese ulteriori elementi in ordine ai dati di produzione termoelettrica della Società medesima nel periodo 1995 – 1998;
  - la lettera della Società Elettrica Liparese in data 22 aprile 1998 e la documentazione ad essa allegata;
  - la nota degli uffici dell'Autorità in data 26 ottobre 1998 (prot. AP/M98/1800), con cui sono stati rappresentati alla Società Elettrica Liparese gli esiti dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione acquisita e sono state richieste eventuali osservazioni scritte e ulteriore documentazione;
  - la lettera della Società Elettrica Liparese in data 2 novembre 1998 e documentazione ad essa allegata;
- Visto il documento dell'Autorità, "Proposta di delibera per la Determinazione del parametro Qt°, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, relativo all'impianto termoelettrico denominato Gruppo L Diesel Caterpillar della Società Elettrica Liparese Snc", (PROT.AU/99/292);
- Considerato:
  - il contenuto delle osservazioni svolte dalla Società Elettrica Liparese nella lettera in data 2 novembre 1998;
  - l'esito dell'istruttoria complessivamente svolta dagli uffici dell'Autorità;
  - che l'energia elettrica prodotta dall'impianto in oggetto risulta parzialmente aggiuntiva rispetto all'energia prodotta dalla Società Elettrica Liparese in altri impianti;

## DELIBERA

- Di determinare il parametro  $Q_t^o$  per l'impianto termoelettrico denominato “Gruppo L Diesel Caterpillar” consistente di: motore diesel Caterpillar, matricola 7RN00454, tipo 3516, potenza 1710kW, accompagnato a generatore trifase Caterpillar, tipo SR 4, potenza 1600kW, con collegamento a stella di proprietà della Società Elettrica Liparese s.n.c., con sede legale in via F.Crispi 86, 98055, Lipari (Messina), come segue:
  - a) per i primi sei bimestri dall'entrata in esercizio dell'impianto, in misura pari al minore valore tra:
    - l'incremento di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dalla Società Elettrica Liparese s.n.c. con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali rispetto al valor medio dell'energia prodotta con impianti termoelettrici nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti
  - e:
    - la produzione effettiva del suddetto impianto;
  - b) per i due anni successivi, nella misura risultante dall'applicazione di quanto previsto per gli impianti nuovi o ammodernati, in funzione da più di un anno, ma meno di tre anni, dall'art. 6, comma 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 74;
- Di comunicare il presente provvedimento alla Società Elettrica Liparese s.n.c. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento;